



Francesco Zanchini di Castiglionchio
(già ordinario di Diritto canonico nella Facoltà di Giurisprudenza
dell'Università degli Studi di Teramo)

Una legge eguale per tutti in Vaticano: segnali di innesto di moderni principii di civiltà giuridica in un sistema a statuto feudale?

L'ordinamento giudiziario dello Stato della Città del Vaticano, nelle incarnazioni seguite alla prima legge sulle fonti del diritto del 1929, ha sempre, sostanzialmente, lasciata impregiudicata la questione se gli illeciti commessi dagli addetti ai dicasteri di Curia potessero essere perseguiti dagli organi della giustizia penale vaticana. Non è un caso che la corte di Cassazione abbia affrontato talora questo tema delicato (senza per altro risolverlo con la dovuta chiarezza) nei termini di un discriminare supremo tra la giurisdizione del minuscolo Stato e il sistema parallelo della giustizia canonica *in spiritualibus*; cioè delle magistrature istituite a norma dei cann. 1404 ss. CJC (cfr. cann. 1556 ss. del vecchio codice Gasparri) e regolate dai cann. 1717 ss. CJC (cfr. cann. 1933 ss. del vecchio codice).

Mi pare al riguardo di poter dire che sullo sfondo d'una tale incertezza, sovente sottaciuta, si sia col tempo imposta una prassi prevalente, volta a attribuire - o meglio, a confermare - un'immunità sostanziale per le persone addette comunque a funzioni direzionali di vertice; per le quali la regola della responsabilità politica (verso il papa-re) valeva come unica sanzione alternativa a quelle di foro interno. Mentre, per le ipotesi di reato ascrivibili ai gradi subalterni dell'esecutivo, nulla ostava a che il promotore di giustizia del Tribunale dello Stato esercitasse (purché non commettesse l'errore di colpire qualche "raccordato") l'azione penale nei confronti di chi fosse denunciato come autore dei reati stessi; salvo poi il ricorso alla facoltà di delegazione di qualche singolo caso al giudice italiano, prevista dall'art. 22.1 del Trattato del Laterano.

Si riverberava, in questa situazione di stallo e di denegata giustizia nei confronti dei poteri forti, l'influsso di modelli culturali e di figure giuridiche da *ancien régime* (i cardinali, *partes corporis papae*, parificati a "principi del sangue" dall'art. 21 del Trattato e cittadini *juris et de jure* del nuovo Stato), con relativa aura d'insindacabilità dei loro atti e di quelli dei loro più stretti collaboratori. Una situazione culturale, questa, della quale doveva fare, a suo tempo, le spese il faticoso esperimento di innesto di un minimo di controllo di legittimità sugli atti di Curia destinati a incidere su



rapporti di collaborazione affidati a funzionari “inferiori”, inquadrati in posizione di subordinazione. Onde gli inizi dell’ULSA avrebbero veduto quest’ultimo scontrarsi con un mito esattamente analogo, che doveva relegarlo in una posizione, di fatto e di diritto, meramente arbitrile; essendo “inconcepibile” che uffici come le congregazioni romane, presiedute da un cardinale, potessero venire sottoposti a giudizio, e per di più di fronte a organi di decisione collegiali dei quali facessero parte (udite udite!) perfino dei semplici laici.

D’altro canto, anche a stare all’ordinamento giudiziario che il CJC del 1983 delinea dopo il Vaticano II, l’attuale sistema canonistico mantiene sostanzialmente le immunità privilegiate (can. 1405) di alcuni dignitari ecclesiastici di eccellenza, che solo al papa spetta giudicare, non diversamente da quanto avveniva per il can. 1557 del codice Gasparri. Con la ovvia conseguenza che, *ad scandalum vitandum*, per gli illeciti dei dignitari di Curia la via maestra per reprimerli abbia finito per essere quella del ritiro della fiducia papale *sine strepitu judicii*, magari ricorrendo alla via “istruttoria” della denuncia anonima (e magari interessata), connessa all’approssimativa prassi del *promoveatur ut amoveatur*: tomba ben nota di ogni principio di giustiziabilità, oltre un certo livello gerarchico, del reato di abuso di potere (can. 1389 del CJC), per non dire di altri ben peggiori.

Anche in ciò, bisogna riconoscere che la rinuncia al papato di Benedetto XVI - decisa a freddo proprio per reazione ad ambigui, e mai chiariti, comportamenti cortigiani in suo danno - ha segnato, mediante un mite, ma netto rifiuto di complice copertura di un sistema superato dalla storia (*gutta cavat lapidem!*), un momento decisivo di discontinuità; seguito per altro da una indubbia - ma forse inadeguata - tendenza riformatrice del governo del suo successore che, passo dopo passo, pare stia tentando ora di intervenire più a fondo in questa dolente piaga (avrebbe detto Rosmini) di santa romana Chiesa.

Il recente *Motu proprio* di Francesco sembra volersi limitare, in proposito, a un mero aggiornamento di facciata dei principi di politica criminale vigenti nello Stato e nei suoi annessi territoriali, accentuandone la compatibilità con i principi di civiltà penale diffusi nel contesto contemporaneo, soprattutto occidentale. Ma non è questo, a livello di sistema, il punto d’interesse principale di un’innovazione, altrimenti destinata a rimanere inoperante senza significativi passi avanti anche sul terreno processualpenalista; innovazione, che pare infatti più ambiziosa in termini di discontinuità con principi non scritti, finora invalsi nella prassi con l’intento soprattutto di secretare sistematicamente l’andamento degli



interna corporis dell'apparato curiale. Al punto che qualche inguaribile ottimista potrebbe perfino sperare che, d'ora in avanti, sia il segreto dell'istruttoria penale, in un sistema d'indagine non più precluso all'accusa da ostacoli di natura politica, a sostituire man mano la onnipervasività attuale del segreto pontificio, strumento così frequente d'impunità per gli addetti ad organismi di alta amministrazione.

Di fatto è certo che, in virtù dell'estensione territoriale data al *Motu proprio* in questione, da oggi nessuno dovrebbe poter sottrarsi - se non erro - alla legge penale, in nessuna delle diramazioni territoriali (perfino diplomatiche) del potere ecclesiastico esercitato a nome della Santa Sede; e che questa legge dovrebbe divenire giustiziabile in base alla sola richiesta della magistratura d'accusa di primo grado dello Stato della Città del Vaticano. Qualche grana in vista di troppo, per un tranquillo gentiluomo bonario di recente nominato Promotore di Giustizia della Corte d'Appello dello Stato della Città del Vaticano? Forse che si affaccia l'ipotesi di istruttorie e di dibattimenti un tantino più penetranti di quelli celebrati nei confronti di Paolo Gabriele?

Chi ricorda, negli ovattati corridoi vaticani, le prime reazioni rabbiose dei cardinali di Curia all'entrata in funzione dell'ULSA, è in grado oggi di apprezzare viepiù le dimensioni di una innovazione teoricamente suscettibile di ben più indiscrete ingerenze giustiziali in un apparato nei secoli rimasto impenetrabile a controlli purchessia, per non parlare dell'occhio fatuo della pubblica opinione (...). Ma all'ULSA garantiva robustezza l'essere uscito dalla riflessione di quadri laici di sicura competenza, oltre che l'essere il suo collegio d'arbitrato (selezionato nel fior fiore della dottrina laburistica italiana) spalleggiato con convinzione da Giovanni Paolo II.

Eppure, quel modello di riforma, pur convinto dei contenuti di incivilimento che recava, vide il papa polacco piegarsi sotto la reazione curiale in sede di passaggio a regime della coraggiosa disciplina *ad experimentum* del 1989; e solo più tardi il governo pontificio tornare, grazie a Benedetto XVI, a regole un po' più coerenti con la sua ispirazione originaria.

Se le cose stanno effettivamente come sembra, quello che manca non è dunque soltanto un rinnovamento adeguato dei sistemi d'indagine e un serio rafforzamento qualitativo dei quadri addetti a compiti, ben più impegnativi che in passato, nella magistratura e nella sicurezza. In realtà, manca proprio ciò che è alla base di ogni innesto di principi dello stato di diritto (*rechtstaat*) nei sistemi di *ancien régime*, manca cioè la lucidità necessaria a valutare la forza dell'eterno avversario del principio di



eguaglianza davanti alla legge. Andare a fondo del problema non è forse nelle corde di un papa proveniente dall'esperienza logorante di una situazione relazionale di accorto confronto e di continuo compromesso con regimi assoluti, legittimati sovente da un pronunciamento a base militare. E tuttavia bisogna andare avanti, e credere che solo l'inflessibilità su punti essenziali di principio garantisce prestigio e autorità a una riforma vera, e non simulata; onde il richiamo a Catone il censore è d'obbligo pur nella astrattezza ottativa della speranza che annuncia: *rem tene, verba sequentur.*